



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2515 del R.G.A.C.C. dell'anno 2011, trattenuta in decisione nell'udienza del 15.1.2014 e vertente

TRA

S.A.F.A. di Esposito Giorgia & C. S.a.s., Esposito Giorgia, Esposito Aurelio Matteo e Esposito Gabriele, elett.te dom.ti in Teramo, c.so De Michetti n. 38, presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Garubba che li rappresenta e difende con l'Avv.to Emanuele Argento giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- OPPONENTI -

E

Banca Popolare Lanciano e Sulmona S.p.a., elett.te dom.ta in Giulianova, v.le Orsini n. 195E/1 presso lo studio dell'Avv.to Pierangelo Guidobaldi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.

- OPPOSTA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 15.1.2014 le parti hanno concluso come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 479/2011 emesso in data 14/9/2011 dal Tribunale di Teramo su ricorso della Banca Popolare Lanciano e Sulmona S.p.a. con il quale si ingiunge alla S.A.F.A. di Esposito Giorgia & C. S.a.s., Esposito Giorgia, Esposito Aurelio Matteo e Esposito Gabriele il pagamento della somma di € 18.785,15 oltre interessi e spese di lite, in ragione del credito derivante dallo scoperto di conto corrente di corrispondenza n. 427966 acceso dalla società S.A.F.A. di Esposito Giorgia & C. S.a.s. in data 19/1/2000 di cui Esposito Giorgia, Esposito Aurelio Matteo e Esposito Gabriele si erano costituiti fideiussori.



Questi, nell'opporsi all'ingiunzione hanno eccepito la mancanza di prova del credito ingiunto rilevando la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali per indeterminatezza, la nullità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di quella annuale riguardante gli interessi creditori. Hanno inoltre contestato la antergazione e postergazione delle valute, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto non legittimamente pattuite, nonché l'applicazione di interessi debitori da parte della banca attraverso unilaterali variazioni del tasso in assenza delle condizioni previste per legge ed infine il superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96.

Hanno pertanto concluso, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo ed, in via subordinata, per la dichiarazione della nullità/inesistenza delle pattuizioni riguardanti gli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, delle valute, delle commissioni di massimo scoperto, per l'accertamento del superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96, per la rideterminazione del saldo finale del conto corrente, per la dichiarazione di inefficacia delle fideiussioni nonché per il risarcimento del danno patito dagli opposenti a seguito del comportamento illegittimo della banca.

Si è costituita la Banca Popolare Lanciano e Sulmona S.p.a. concludendo per il rigetto della spiegata opposizione con vittoria di spese di lite.

Osserva il Giudicante che l'ingiunzione deve essere integralmente revocata.

È al riguardo da premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale. Così, *ex multis*, la sentenza n. 6421 del 22.4.2003: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato *ex adverso* non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni".

Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione



dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, ex art. 2697 c.c.

Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “Ove il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l'ammontare del prezzo richiesto, incombe all'attore dimostrare l'esistenza del diritto di credito da lui fatto valere e la corrispondenza del prezzo preteso con quello contrattualmente stabilito”, (Cass. sent. n. 5458 del 13.5.93); ed inoltre: “L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa”, (Cass. sent. n. 5192 del 25.5.98).

Inoltre nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) il valore probatorio dell'estratto di saldaconto è limitato al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7549 del 12/04/2005).

Il principio fissato a livello giurisprudenziale pur non implicando - come per vero affermato in precedenti di questo Tribunale - che, qualsiasi giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la banca ingiungente produca il solo estratto di sadaconto debba comportare l'accoglimento dell'opposizione (avendo la Suprema Corte dato esplicitamente al saldaconto un valore probatorio ben preciso e cioè indiziario) è tuttavia indicativo della necessità che il giudice valuti tutti gli altri dati sintomatici che, secondo un prudente apprezzamento, inducano a ritenere che l'indizio fornito dall'estratto di saldaconto sia corretto oppure non corretto.

La problematica è allora quella di individuare quali possano essere gli ulteriori indizi che valgono a conferire il valore di prova all'estratto di saldaconto.

Ritiene il Giudicante che un dato sintomatico che possa indurre a ritenere provato il credito della banca possa essere costituito dalla stessa infondatezza dei motivi



di opposizione, specie nei casi in cui, a fronte della produzione del contratto bancario, il correntista si limiti a contestare genericamente la mancata prova delle operazioni ovvero eccepisca delle nullità contrattuali prive di fondamento (a tale conclusione si perviene non solo sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c. - ma il principio era già stato introdotto a livello pretorio -, comporta che il convenuto debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati detti fatti, ma anche sulla base principio della preponderanza della prova - cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali -).

Ebbene, passando pertanto alla fattispecie in decisione, ad una valutazione olistica del materiale probatorio, secondo i principi appena menzionati, rileva il Giudicante che la nullità/inesistenza di molte clausole contrattuali, come eccepito in via riconvenzionale da parte opponente, comporta sicuramente la necessità di ricalcolare il saldo finale del contro corrente oggetto di domanda monitoria, con la conseguenza che il valore indiziario del saldaconto depositato dalla banca opposta viene evidentemente a cadere completamente (essendo per converso emersi elementi di prova/nullità del tutto contrari alla fidejacentia del saldaconto stesso).

Torna allora il principio per cui la banca opposta aveva l'onere di produrre, ai fini della corretta determinazione del credito di cui ha chiesto il pagamento, tutti gli estratti conto che potessero costituire la base per il ricalcolo del saldo finale del conto corrente, a tal fine dovendosi altresì rilevare che la Corte di Cassazione ha decretato che il termine di conservazione decennale di cui all'art. 119 del Testo Unico, non esonera la banca dall'onere della prova nel giudizio di opposizione (cfr. in particolare Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23974 del 25/11/2010).

Orbene nella fattispecie oggetto del presente giudizio la banca opposta e si è limitata a produrre il contratto di conto corrente ed un mero saldaconto, allegando di essere creditrice degli attuali opposenti S.A.F.A. di Esposito Giorgia & C. S.a.s. in data 19/1/2000 di cui Esposito Giorgia, Esposito Aurelio Matteo e Esposito Gabriele della somma € 18.785,15 oltre interessi e spese di lite, in ragione del credito derivante dallo scoperto di conto corrente di corrispondenza n. 427966 acceso dalla società S.A.F.A. di Esposito Giorgia & C. S.a.s. in data 19/1/2000 di cui Esposito Giorgia, Esposito Aurelio Matteo e Esposito Gabriele si erano costituiti fideiussori.

La originaria mancanza degli estratti conto non è stata sanata e supplita



nemmeno nel giudizio di merito non avendo la banca, pur a seguito della contestazione del saldo finale per effetto delle eccepite nullità, provveduto a depositare alcun estratto conto riguardante detto rapporto bancario.

Ne deriva che con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di giudizio non sussiste la prova del credito della banca opposta il che comporterà inevitabilmente l'accoglimento della spiegata opposizione e la integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Sotto il profilo della mancanza di prova del credito è sufficiente rilevare che, come correttamente eccepito da parte opponente, la clausola di determinazione della capitalizzazione degli interessi passivi è all'evidenza nulla.

Al riguardo, è da rilevare che, secondo l'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici (o composti), che sono gli interessi sugli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi; di conseguenza, in assenza di usi normativi, sono vietate pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi ed interessi infrasemestrali.

I requisiti fondamentali dell'uso normativo (art. 8 delle disposizioni sulla legge in generale c.c.) sono due: l'uno oggettivo, consistente nell'uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, l'altro soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza così agendo ad una norma giuridica.

La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti predisposti dalla Banca deve ritenersi nulla, secondo l'ultimo orientamento della Suprema Corte, a cui questo giudice ritiene di aderire, conseguente ad un vero e proprio *revirement* giurisprudenziale (espresso, in particolare, nelle sentenze nn. 2374, 3096 e 12507 del 1999, ribadito nelle sentenze nn. 4490 e 8442/2002 e n. 2593/2003 e n. 21095/04, quest'ultima a sezioni unite, in ordine alla nullità, per violazione dell'art.1283 c.c., delle clausole previste nei contratti di conto corrente bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, in difetto di un uso normativo al riguardo). In precedenza, la Suprema Corte aveva invece considerato valida la clausola di capitalizzazione trimestrale nei contratti bancari (C.C. 6631/1981; C.C.3804/1988; C.C.6153/1990; C.C. 9227/1995; C.C. 12675/1998).

Il *revirement* giurisprudenziale di cui sopra è fondato su tre ordini di considerazioni: 1) non consta che, al momento dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, vi fossero a livello nazionale usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli



interessi a carico del cliente di un istituto di credito né è stato accertato successivamente dalla Commissione permanente presso il Ministero dell'Industria un uso nazionale di anatocismo trimestrale; 2) gli accertamenti di usi anatocistici nelle raccolte locali sono tutti posteriori al 1952, data di comparsa della clausola di capitalizzazione trimestrale nelle Norme Bancarie Uniformi di conto corrente di corrispondenza, norme pattizie, nel senso che si tratta di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dalla ABI alle banche associate, e ciò esclude che possa essere attribuita a tale clausola, in vigore dal 1952, una funzione probatoria di usi locali preesistenti; 3) nella prassi bancaria di anatocismo manca “quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui sostanzialmente consiste l'*opinio iuris ac necessitatis*, in quanto l'inserimento delle clausole in oggetto viene acconsentito dai clienti solo perché comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di negoziazione individuale e “la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari”.

Esclusa quindi l'esistenza di un uso normativo bancario, la clausola (preventiva) di anatocismo trimestrale prevista nelle condizioni generali di contratto è nulla, perché in violazione delle prescrizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c. stante la sua contrarietà sia al termine semestrale minimo di capitalizzazione sia alla prescrizione che subordina la produzione degli interessi ad una domanda giudiziale ovvero ad una convenzione posteriore alla scadenza della relativa obbligazione.

A fronte del nuovo orientamento della Suprema Corte è stato emanato il D.lgs.4/8/1999 n. 342, pubblicato nella G.U.del 4/10/1999 n. 233 (dove, all'art.25 e nell'introdotta comma 3° dell'art. 120 del TU in materia bancaria, si leggeva: “le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera – del CICR, da emanare entro 120 gg. dall'entrata in vigore del decreto delegato– di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data...”, delibera del CICR poi effettivamente emanata il 9/2/2000 ed entrata in vigore il 22/4/2000, con previsione di nuove articolate disposizioni, in punto di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, cui avrebbero dovuto adeguarsi, entro il 30/6/2000, secondo le modalità ivi stabilite, i contratti stipulati anteriormente) per far fronte alla situazione venutasi a creare con il *revirement* della Corte di Cassazione (tanto da far parlare di una “generalizzata sanatoria” *ex lege* dei contratti stipulati anteriormente al 30/6/2000). Detta disposizione (art.25 comma 3° D.lgs.342/1999) è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 425 del 9-17/10/2000 della Corte Costituzionale, sotto



il profilo dell'eccesso di delega rispetto alla L.128/1998. Peraltro il D.lgs. 342/1999 ha anche sancito, all'art. 25 comma 2, a modifica dell'art.120 T.U.385/1993, che nelle operazioni di conto corrente deve essere "assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

L'art. 7 della delibera in questione che "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Dunque, anche ammettendo la validità della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR nella misura in cui prevede una novazione oggettiva del contratto senza il consenso del correntista (Trib. Torino, 5 ottobre 2007 Trib. Chieti, 23 aprile 2008), le vecchie clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera stessa; ma ciò non era sufficiente.

Se infatti l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente; se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni e darne comunicazione al più presto al cliente (la delibera imponeva di dare "..opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000").

A questo punto rileva il Tribunale che, come ha evidenziato la più attenta giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Mondovì 17 febbraio 2009), il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del



CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non è avvenuto.

In definitiva, a parere del decidente, a fronte di una clausola nulla di capitalizzazione trimestrale (e quindi assenza di qualsiasi capitalizzazione), di interessi debitori e creditori sensibilmente diversi e di un conto dall'andamento costantemente negativo, la previsione astratta di una capitalizzazione trimestrale "paritetica" rappresenta un peggioramento delle condizioni che, come tale, esige la specifica approvazione del correntista

È infine da rilevare che, come già detto in precedenza da questo ed altri Tribunali (cfr. Tribunale di Venezia, 22.1.2007; Tribunale di Benevento 18.02.08 Trib. Torino, 5.10.07; Tribunale di Mondovì 17.2.2009) l'art 25, 3° comma del D.lgs. n. 342/99, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000; il venir meno di detta ultima disposizione normativa, pertanto, non solo fa sì che perda ogni valore e significato la regolamentazione contenuta nella disposizione di cui all'art. 7 della delibera del CICR in data 9-2-2000 laddove essa disciplina le modalità ed i tempi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati che fossero contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa delibera (la declaratoria di incostituzionalità della norma – art. 25, 3° comma del D. Lgs. n. 342/99 – che richiamava, *in parte qua*, la allora emananda delibera non può, infatti, non rendere, in se stessa, inoperante anche la corrispondente disposizione della delibera CICR attuativa, in concreto, della norma dichiarata incostituzionale, mentre, d'altra parte, tutta la restante parte della delibera del CICR, attuativa, evidentemente, del solo art. 25, 2° comma del D. Lgs. n. 342/99 non colpito da declaratoria di incostituzionalità, non potrebbe che applicarsi se non ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera medesima), ma fa anche sì che la eventuale clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, che sia stata inserita in un contratto di data anteriore



all'entrata in vigore delle predette disposizioni, resti disciplinata, appunto, dalle norme vigenti in precedenza, alla stregua delle quali, per tutto quanto detto, essa deve essere dichiarata nulla, in quanto stipulata in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.

Per tali contratti, infatti, con la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione nell'estratto conto, previste dalla Delibera CICR, non si realizzerebbe una modifica contrattuale ex art. 118 del TUB, bensì un'impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale.

Dichiarata nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale, non esiste più tra le parti alcun accordo in relazione all'anatocismo, né risulta validamente stipulato, nel primo periodo considerato, un nuovo accordo ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000, per cui come da orientamento oramai consolidato anche nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità alla luce della recente pronuncia della Cassazione Sez. Unite, Sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418 "Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista *devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna*".

Pertanto, in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nel 2004 ed alla stregua dei principi anzidetti, va incidentalmente accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenuta nel contratto di conto corrente bancario di corrispondenza n. 427966 acceso dalla società S.A.F.A. di Esposito Giorgia & C. S.a.s. in data 19/1/2000 di cui Esposito Giorgia, Esposito Aurelio Matteo e Esposito Gabriele si erano costituiti fideiussori.

Ciò posto, anche a voler considerare efficace il disposto della delibera (ma la fonte legislativa che consentiva l'attività regolamentare è stata eliminata dalla Corte Costituzionale, come detto), si deve comunque osservare che ovviamente il passaggio da un anatocismo non dovuto - perché basato su clausola nulla - ad un anatocismo astrattamente valido - perché di pari periodicità - concreta peggioramento per il cliente delle condizioni contrattuali, sicché necessita di approvazione specifica da parte del medesimo. In definitiva:

- per il periodo antecedente al 22/4/00 nessuna capitalizzazione di interessi (di ogni tipo) - in deroga all'art. 1283 cod. civ. e al di fuori di esso - è possibile;
- per il periodo successivo al 22/4/00 è possibile specifica pattuizione sulla produzione di interessi sugli interessi maturati, nei limiti di cui all'art. 120 c. 2 TUB è cioè che sia previsto in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente



sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Nel caso di specie il rapporto ha avuto inizio in data 19/1/2000 e non risulta valida pattuizione di clausola anatocistica ex art. 120 c. 2 TUB.

La accertata nullità parziale del contratto per cui è causa comporta - per la necessità di ricalcolare il credito derivante da contratto in questione - la evidente inidoneità probatoria del saldaconto ai fini che occupano, secondo i principi anzidetti.

Non avendo pertanto la banca provveduto al deposito degli estratti conto riguardanti il rapporto per cui è causa, il credito per cui si è agito in monitorio risulta sprovvisto si adeguata prova.

Segue l'accoglimento della opposizione e della domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo. Le restanti domande proposte solo in via subordinata all'accoglimento della spiegata opposizione rimangono assorbite.

Le spese di lite seguono la soccombenza della banca opposta per effetto della integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- a) DICHIARA infondata la domanda introdotta per via monitoria a dalla Banca Popolare Lanciano e Sulmona S.p.a. con riferimento allo scoperto di conto corrente di corrispondenza n. 427966 acceso dalla società S.A.F.A. di Esposito Giorgia & C. S.a.s. in data 19/1/2000 di cui Esposito Giorgia, Esposito Aurelio Matteo e Esposito Gabriele si erano costituiti fideiussori, e per l'effetto REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo n. 479/2011 emesso in data 14/9/2011 dal Tribunale di Teramo su ricorso della Banca Popolare Lanciano e Sulmona S.p.a.;
- b) CONDANNA la Banca Popolare Lanciano e Sulmona S.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di S.A.F.A. di Esposito Giorgia & C. S.a.s., Esposito Giorgia, Esposito Aurelio Matteo e Esposito Gabriele che liquida € 3.000,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Teramo li 12.5.2014

Il Giudice
(dr. Paolo Andrea Vassallo)

